



CONFINDUSTRIA

Decreto 4 aprile 2023, n. 59 recante la “*disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”

Osservazioni Confindustria

Position Paper

Luglio 2023

1. Premessa

Il 31 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto del 4 aprile 2023, n. 59**, regolamento recante la “*disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*”

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quindi, il nuovo regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo:

- I **nuovi modelli di registro di carico e scarico** e di **formulario di trasporto dei rifiuti**, che dal **15 dicembre 2024** sostituiranno i modelli attualmente utilizzati;
- il **sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti**, ossia il RENTRI, anch’esso da applicarsi a partire dal **15 dicembre 2024**.

Il decreto contiene lo schema generale del RENTRI e per molti aspetti, in particolare per tutte le istruzioni applicative, rimanda a decreti direttoriali ancora in corso di elaborazione, nessuno dei quali è stato per il momento emanato.

L’avvio delle iscrizioni al RENTRI è ancora lontano; tuttavia, ciò che manca è una *timeline* ben definita. Con una sperimentazione non ancora conclusa e senza decreti direttoriali di dettaglio, vi è il potenziale rischio che le aziende decidano di affrontare tutti gli aspetti a ridosso delle scadenze. **A questo proposito, l’introduzione in tempi stretti dei primi decreti direttoriali è necessaria sia come stimolo per le aziende, sia per dare più tempo a chi ne necessita, come, ad esempio:**

- **le aziende di grandi dimensioni e/o con strutture organizzative complesse, dove anche gli adeguamenti più semplici richiedono tempi lunghi;**
- **le aziende con attività ambientali complesse (aziende che svolgono contemporaneamente attività di raccolta, bonifica, trasporto, trattamento e coinvolte nei circuiti di filiera, dove i processi da adeguare sono diversi, coinvolgono soggetti esterni e attraversano più sistemi gestionali.**

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti risulta quindi, ad oggi, solo sommariamente delineato.

In ogni caso **la gestione della documentazione relativa ai rifiuti, in particolare per i modelli di registri di carico e scarico e dei formulari, rimane del tutto invariata fino al 15 dicembre 2024. Fino a tale data, infatti, restano in vigore le attuali disposizioni e modelli relativi ai registri ed ai formulari.**

Inoltre, l’articolo 21 del citato schema di regolamento prevede che la Direzione generale competente del MASE, sentito l’Albo nazionale gestori ambientali, definisce, con uno o più decreti direttoriali:

- a) le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI e il suo funzionamento anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
- b) le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori al RENTRI;

- c) i requisiti informatici per garantire l'interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori;
- d) le modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 dello schema di regolamento;
- e) i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate;
- f) i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti;
- g) le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto di cui all'articolo 20 dello schema di regolamento.

Tra i soggetti obbligato all'iscrizione al RENTRI, rientrano:

- **gli enti e le imprese che effettuano trattamento di rifiuti:** dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;
- **gli enti e le imprese che trasportano rifiuti a titolo professionale:** dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025;
- **i Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti:** dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025;
- **gli intermediari e commercianti di rifiuti:** dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025;
- **i produttori iniziali di rifiuti pericolosi ed i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da trattamento rifiuti secondo la seguente tempistica:**
 - **i produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti:** dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025;
 - **i produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti:** dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025;
 - **i produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti:** dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026.
- **I produttori iniziali di rifiuti che li trasportano con l'iscrizione alla categoria 2-bis** (trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e pericolosi fino a 30 kg/lt al giorno) si iscrivono secondo le scadenze previste **come produttori**.

Sono invece esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno meno di 10 dipendenti, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di costruzione e demolizione di cui all'art. 184, comma 1 lett. b) e tutti gli altri produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni diverse da quelle di cui all'art. 184, comma 1, lettere c), d) e g), e gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile. Nel dettaglio, il numero dei dipendenti corrisponde al numero dei dipendenti presenti nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Nel caso in cui, successivamente alle date di cui sopra, un'impresa avvii una attività soggetta all'obbligo di iscrizione al RENTRI, vi dovrà provvedere prima della prima annotazione sul registro di carico e scarico.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti che determinano l'obbligo di iscrizione (e di utilizzo), l'impresa può cancellare la propria iscrizione che avrà effetto dall'anno solare successivo.

2. Osservazioni di carattere generale

Come anticipato, il sistema di tracciabilità dei rifiuti, che comprende sia la modalità cartacea che quella informatica (RENTRI), è previsto all'articolo 188-*bis* del d.lgs. 152/2006. Tale articolo, dopo le varie modifiche, nella versione ulteriormente modificata con il d.lgs. n. 213/2022, rinvia la concreta realizzazione e regolamentazione del sistema a una indefinita serie di decreti ministeriali, dei quali il DM n. 59/2023 è il primo.

In particolare, l'art. 188-*bis*, al comma 4, premette la seguente precisazione all'elencazione dettagliata di quanto rimesso ai decreti attuativi: *"I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema ..."*.

Le due **direttrici** principali che, secondo la norma primaria, devono guidare – ed a cui devono conformarsi – tutti i provvedimenti realizzativi del sistema, sia singolarmente che nel loro complesso, quindi, sono, dunque:

- **semplificazione;**
- **preliminare sperimentazione.**

La disposizione sopra riportata era già in vigore dal 26 settembre 2020, ossia dalla revisione dell'articolo in esame eseguita con il d.lgs. n. 116/2020 e, per questa parte, non più modificata.

In particolare, si segnala l'assenza, all'interno del decreto, di misure di semplificazione (di semplice adozione) che ne incentiverebbero ulteriormente l'adesione come, ad esempio, la possibilità per i soggetti che effettuano solo ed esclusivamente attività di trasporto, di assolvere alla compilazione del Registro cronologico mediante la compilazione del FIR in formato elettronico; i due adempimenti in tale fattispecie sarebbero infatti completamente sovrapponibili. Non mancano ulteriori casi, come quando la produzione di rifiuti è a ciclo continuo e non discreto, e dove la dichiarazione di carico e scarico sul registro è totalmente superflua.

2.1 Semplificazione

L'art. 188-*bis* del d.lgs. n. 152/2006, come anticipato, prevede che il sistema di tracciabilità, sia per la parte cartacea che per quella informatica, miri o comunque consenta la **semplificazione** degli adempimenti amministrativi (sottinteso: a carico dei soggetti obbligati, non relativamente agli adempimenti dell'Amministrazione), rendendoli più immediati e, appunto, più semplici rispetto a quelli attualmente in essere, ossia rispetto agli adempimenti per la tracciabilità definiti fin dal 1998

attraverso i decreti ministeriali relativi ai registri di carico e scarico e ai formulari di identificazione dei rifiuti.

2.2 Registri di carico e scarico e formulari di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo previsti dal d.m. 59/2023

I nuovi modelli di **Registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo**, approvati con il DM 59/2023 e allegati allo stesso, risultano, anche visivamente, più complessi rispetto a quelli attualmente in uso (e che resteranno tali fino al 14/12/2024).

In assenza – e in necessaria attesa – di istruzioni per la compilazione, o quantomeno di una legenda che dia contenuto certo alle sigle contenute nel modello, risulta complessa la valutazione dell’impatto sulle imprese, non essendo (soprattutto per quanto riguarda il registro) chiaro come debbano essere compilati i vari campi. Nondimeno, la modulistica approvata non sembra andare nella direzione della semplificazione, se non altro perché, in molti casi, la sua compilazione richiede più dati ed informazioni rispetto a quella in uso, che già ne contiene di più rispetto a quanto previsto dagli articoli 190, per quanto riguarda il registro cronologico, e 193 per quanto riguarda il formulario di identificazione, articoli ai quali l’art. 188-*bis* rimanda per i contenuti di tali adempimenti.

Entrambi i nuovi modelli, quindi, sono estremamente più complessi rispetto a quelli previsti in precedenza e contengono campi o informazioni da compilare relativi ad una molteplicità di soggetti, che potrebbero confondere gli utenti incaricati all’inserimento dei dati e sarà tanto più complicato da utilizzare per chi non disporrà di un gestionale che lo agevoli nella compilazione.

Per poter semplificare, è necessario valutare la possibilità di limitare le richieste di informazioni, conformemente a quanto previsto dalla legge, anziché ampliarle. Tuttavia, tale limitazione e, di conseguenza semplificazione, non sembra essere applicata.

L’**art. 190**, con riferimento ai dati da indicare nel registro cronologico, prevede, per ogni tipologia di rifiuto prodotto o trattato, la registrazione delle seguenti informazioni:

- quantità;
- natura e l’origine;
- quantità dei prodotti e materiali eventualmente ottenuti, se sono state eseguite operazioni di trattamento (quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero);
- gli estremi del formulario di identificazione di cui all’art. 193, laddove previsto ed ovviamente se la registrazione è relativa a rifiuti in entrata o in uscita dal sito per il quale è tenuto il registro.

Dato il mandato alla semplificazione, l’auspicio era quello di ottenere, con la nuova modulistica, l’eliminazione delle informazioni eccedenti rispetto all’elenco sopra riportato e richieste per la compilazione dall’attuale registro. Al contrario, il modulo approvato con il DM n. 59/2023 richiede ulteriori dati ed informazioni, anche (in assenza di istruzioni) con la duplicazione di campi già contenuti nel formulario e, quindi, in controtendenza con il principio di semplificazione già attuato nel

1998, con la previsione che nel registro, per le registrazioni di rifiuti in entrata e in uscita dal sito, fosse sufficiente riportare gli estremi del formulario, estraendo di conseguenza da questo le informazioni relative alla provenienza, al trasportatore e alla destinazione.

Le causali previste per le registrazioni non sembrano prevedere una voce “Altro”, che sarebbe invece opportuna stante la possibilità di situazioni impreviste o nuove, ad esempio a seguito di evoluzioni normative, che necessiteranno di essere gestite con il modello. Un esempio di situazione imprevista potrebbe essere costituito dai rifiuti abbandonati su proprie aree da ignoti; situazione che talvolta può capitare e che occorre gestire.

Tra le annotazioni di “*dettaglio*”, inoltre, si osserva che per la quantificazione dei rifiuti oggetto di registrazione il nuovo modulo prevede come unità di misura solamente i “*chili*” ed i “*litri*”, e non i “*metri cubi*”, frequentemente usati per la messa in deposito temporaneo (soprattutto per rifiuti voluminosi) da parte di chi non ha la possibilità di accertarne il peso. D’altro canto, è la stessa norma del deposito temporaneo (art. 185-*bis*) che prevede i metri cubi come parametro di riferimento per il limite quantitativo consentito. Vero è che anche il “*litro*” è una unità di misura in volume, ma comunemente (anche se immotivatamente) la maggioranza dei controllori ritiene che possa essere usato solo per rifiuti liquidi. Una soluzione potrebbe essere quella di esplicitare il fatto che 1 mc equivale a 1000 litri.

Altra annotazione riguarda la richiesta di registrare lo “**Stoccaggio istantaneo**”, che, a quanto è dato capire, dovrebbe essere la valutazione e la registrazione periodica della giacenza in deposito di un determinato rifiuto ad una determinata data. Pur trattandosi di un dato non richiesto dall’art. 190, l’utilità – e probabilmente la necessità – di tale registrazione si ritiene condivisibile se basata sulla consapevolezza che molti rifiuti, al pari di molte merci, sono suscettibili di variazioni di peso anche importanti (ad esempio per assorbimento o, più frequentemente, per perdita di umidità). Se fosse questa la ragione, la richiesta di registrazione periodica dello “**Stoccaggio istantaneo**” non potrebbe che essere apprezzata; in caso contrario, tale richiesta potrebbe costituire una ulteriore complicazione o essere addirittura dannosa, non ammettendo cali naturali di giacenza.

Un’ulteriore annotazione riguarda gli **intermediari e i commercianti senza detenzione**, per i quali è attualmente previsto un registro diverso rispetto a quello previsto per i produttori/detentori, i trasportatori e i gestori di impianti di recupero o smaltimento. Tuttavia, il DM non sembra riproporre la distinzione tra registro per intermediari/commercianti e registro per tutti gli altri soggetti. In questo senso, sembra quindi di capire che l’intenzione sia quella di unificare i due modelli. A questo proposito si evidenzia che, se il contenuto del nuovo registro venisse ricondotto a quanto previsto dall’art. 190 e quindi contenesse solo “*per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta o trattata, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193*”, non vi sarebbero problemi, anche in considerazione del fatto che la registrazione dei “*trasferimenti*” intermediati o commercializzati dall’intermediario o commerciante senza detenzione si ridurrebbe a contenere “*per ogni tipologia di rifiuto la quantità intermediata o commercializzata, nonché gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193*”. Tuttavia, non è il caso dell’attuale format, che risulta già molto più complicato per tutti gli altri soggetti obbligati, divenendo estremamente complesso in particolar modo per gli intermediari e commercianti senza detenzione.

Inoltre, sempre nell'ottica di semplificazione, non si comprende la motivazione per la quale il registro dell'intermediario o commerciante senza detenzione non possa essere sostituito dalla ordinata archiviazione dei formulari relativi ai trasferimenti di rifiuti che ha intermediato o commercializzato.

L'art. 193, con riferimento ai dati da inserire nel formulario di identificazione, prevede i seguenti campi:

- nome e indirizzo del produttore e del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell'istradamento;
- nome ed indirizzo del destinatario.

A questo proposito, si evidenzia che la modulistica approvata con il DM n. 59/2023 prevede che sul formulario vengano riportati molti dati, non previsti dalla norma sopra riportata e né riconducibili a quanto dallo stesso previsto.

Anche per quanto riguarda il **formulario**, pur auspicando che tutti gli aspetti ad oggi ancora poco chiari vengano superati con le istruzioni per la compilazione che necessariamente dovranno essere emanate, non solo il provvedimento sembra contraddire l'obiettivo di semplificazione stabilito dall'art. 188-*bis*, ma introduce anche ulteriori complicazioni e oneri per i soggetti obbligati. Una su tutte, a mero titolo di esempio, la richiesta di indicare gli estremi dell'analisi/ rapporto di prova che, salvo chiarimenti, sembra presupporre che il rifiuto debba essere sempre accompagnato durante il trasporto da un'analisi di laboratorio, analisi della quale deve, inoltre, essere indicata la validità ad una determinata data.

Il produttore del rifiuto deve classificare il rifiuto stesso e la classificazione può essere effettuata sulla base della provenienza e del processo produttivo, senza dover necessariamente effettuare le analisi, anche se sovente vi è la necessità di procedere all'analisi per l'attribuzione delle frasi HP (caratteristiche di pericolo) nel caso di rifiuti pericolosi. Diffusa è inoltre la convinzione che tali analisi abbiano una data di scadenza, con una validità al massimo di un anno, ma che può essere inferiore (sei mesi, addirittura tre mesi) se stabilito dall'amministrazione che ha autorizzato l'impianto di destinazione.

A questo proposito, preme evidenziare che **non esiste alcuna norma di legge che prescriva un obbligo generalizzato di riportare sul formulario gli estremi (numero e data) dell'analisi (o il rapporto di prova) del rifiuto trasportato**, né di allegarla. La fonte di un siffatto obbligo, limitatamente ai rifiuti destinati a discarica, si rinviene solo nel DM n. 145/1998, disposizione "superata" dal sopravvenuto d.lgs. n. 36/2003 e relativo DM di attuazione, che ha introdotto l'obbligo a carico del produttore o detentore di predisporre la c.d. caratterizzazione di base e di inoltrarla al gestore della discarica "in previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti". Quanto alla "validità temporale" delle analisi, trattandosi dell'attestazione di un fatto storico, **il certificato, o rapporto di prova, non ha scadenza**; l'analista dichiara che in una certa data ha analizzato il campione di un determinato rifiuto, ricercando determinate sostanze e rilevandone la presenza, se superiore alla soglia di rilevabilità della strumentazione utilizzata, in determinate concentrazioni e, se non vi sono

variazioni significative nel processo che origina il rifiuto analizzato, tale dichiarazione non ha un limite di validità.

Pur essendo consapevoli che il decreto ministeriale di revisione del formulario non è la sede opportuna per ottenere chiarimenti sul quando, il perché e il come eseguire le analisi di laboratorio e, di conseguenza, per determinare il valore che alle stesse può essere attribuito, preme evidenziare che non si ritiene opportuno inserire nel nuovo formulario elementi che potrebbero consolidare delle convinzioni errate.

Infatti, le “*Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti*” di SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) riportano in maniera chiara che il giudizio di classificazione e il rapporto di prova (e non il certificato di analisi) sono due documenti distinti e ciò rileva ai fini della corrispondenza tra il rifiuto trasportato e il documento da allegare al FIR (formulario identificativo del rifiuto) è certamente il giudizio di classificazione, e non il rapporto di prova. Fare riferimento nel FIR al certificato di analisi, quindi, contribuisce solamente a creare ulteriore confusione tra gli operatori.

Come per il registro, anche per il formulario l’assenza di indicazioni per la compilazione genera incertezze, auspicabilmente superabili con le indicazioni che, necessariamente, dovranno essere fornite.

Inoltre, in linea generale, non si può non rilevare come con il nuovo formulario si sia cercato di dettagliare tutte le possibili evenienze, il che già di per sé rende la compilazione più difficoltosa e, soprattutto, maggiormente a rischio di errore. Peraltro, mentre in alcuni casi i maggiori dettagli appaiono plausibili in quanto esauriscono tutta la casistica possibile (in particolar modo quelli inseriti nella sezione la cui compilazione spetta al destinatario, nella quale opportunamente si è prevista anche la possibilità di riportare in modo chiaro l’accettazione parziale), in altri casi il maggior dettaglio costituisce una complicazione.

Così come nel caso del registro, non sembra essere stata contemplata una causale “Altro”, che sarebbe opportuna stante sia la possibilità di situazioni imprevedute o nuove, ad esempio a seguito di evoluzioni normative, che necessiteranno di essere gestite col modello.

Inoltre, appare necessaria una **revisione sostanziale del lay-out del modello**, poiché per garantire la tracciabilità e minimizzare eventuali contestazioni, occorre poter riportare sul modello in modo leggibile le informazioni ritenute necessarie a tale scopo. Infatti, il lay-out del modello appare molto denso, sia per il già detto numero di informazioni addizionali richieste, sia soprattutto per l’occupazione di gran parte dello spazio da parte di campi il cui utilizzo è poco frequente, quali il trasbordo non programmato, il trasbordo parziale (peraltro, gli eventuali trasbordi parziali dovrebbero essere per definizione almeno due, mentre il modello prevede lo spazio solo per uno) e il cambio del destinatario durante il trasporto; a questo proposito, sarebbe preferibile spostare tali campi in un allegato a parte. La collocazione di questi campi su un apposito allegato consentirebbe di disporre anche di maggiore spazio per le eventuali annotazioni, nonché per gli altri campi, che dispongono di spazi esigui. Il medesimo allegato potrebbe accogliere campi per eventuali soste tecniche successive alla prima, situazione che potrebbe verificarsi ad esempio in caso di intermodalità.

Si segnala altresì che per maggiore chiarezza potrebbe essere opportuno indicare come INTERMEDIARIO 2, 3 e 4 quelli presenti sull'allegato intermodale.

Ulteriori criticità e difficoltà applicative derivano dalla data di decorrenza dell'obbligo di utilizzo dei nuovi modelli di registro e formulario, **15 dicembre 2024**, data coincidente con l'“apertura” dell'iscrizione al RENTRI del primo gruppo di imprese obbligate ad iscriversi e ad utilizzarlo. Tale **coincidenza temporale**, anche a causa dell'assenza di un periodo transitorio di “rodaggio”, comporterà inevitabilmente la **sovrapposizione, con effetto non meramente addizionale, ma moltiplicativo, delle incertezze di prima applicazione dei nuovi moduli cartacei e della informatizzazione del registro** da parte del primo gruppo dei soggetti obbligati (enti e imprese con più di 50 dipendenti e tutti gli operatori di settore) con le ben note difficoltà di allineamento dei software gestionali ai nuovi modelli di registro e formulario. Peraltro, tali imprese si troveranno a gestire ben due cambiamenti importanti della propria operatività nell'arco di soli 60 giorni.

Secondo quanto emerso nell'ambito della sperimentazione fin qui effettuata, le software house necessitano almeno 2-4 mesi di tempo per poter attivare in modo completo e funzionale l'interoperabilità con il RENTRI, che non potrà quindi essere fatto in un *on/off* da un giorno all'altro. **A maggior ragione, non potrà essere un *on/off* se i software dovranno essere adeguati contemporaneamente all'interoperabilità e ai contenuti del nuovo modello di registro.**

Inoltre, è necessario chiarire se l'**interoperabilità** dei sistemi gestionali (software aziendale) con il RENTRI avrà ad oggetto anche la parte di **anagrafica** (utenti, registri, etc.). Tale aspetto, non disciplinato all'interno del decreto, infatti, risulta di assoluta rilevanza. In aggiunta, nell'ambito dell'interoperabilità, è prevista la possibilità di gestire correzioni/rettifiche alle annotazioni del registro cronologico rifiuti (cfr. sezione 11 del Documento Modalità Operative a supporto della stesura dei Decreti Direttoriali del 15 maggio 2023). La stessa possibilità non è però indicata nell'ambito delle operazioni possibili descritte nella sezione relativa *Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasmissione dati dei registri di carico e scarico* (cfr. sezione 15 del Documento Modalità Operative a supporto della stesura dei Decreti Direttoriali del 15 maggio 2023) ovvero per gli operatori che non dispongono di sistemi gestionali interoperabili con il RENTRI e che non si avvalgono di delegati secondo quanto previsto dall'art. 18. Pertanto, sarebbe opportuno chiarire anche tale aspetto.

Per tutte le ragioni sopra rappresentate e al fine di evitare problematiche operative, soprattutto per le imprese che operano nel settore del trasporto e del trattamento rifiuti e per i grandi produttori di rifiuti (produzioni giornalieri di notevoli quantità, che metterebbero in grande difficoltà tutto il sistema produttivo), sarebbe opportuno stabilire un **disallineamento delle due date** di applicazione, prevedendo, ad esempio, le seguenti decorrenze:

- **15 dicembre 2024**: applicazione dell'obbligo di iscrizione (e utilizzo) al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti per il primo gruppo di imprese, mantenendo invariata la modulistica dei registri e formulari attualmente utilizzata, dando così modo alle software house di attivare l'interoperabilità nei mesi precedenti alla decorrenza dell'obbligo senza alcun blocco operativo nella logistica della gestione;

- **dal 15 dicembre 2024 al termine della finestra di iscrizione del terzo gruppo di soggetti, 13 febbraio 2026:** utilizzo dei modelli cartacei di registri e formulari sia secondo la modulistica prevista dai DM nn. 145 e 148 del 1998 (o almeno dei modelli già vidimati al 31/12/2024), sia secondo quella del nuovo dm 59/2023, auspicabilmente rivista in ottica di semplificazione come già più sopra declinato.

Quanto sopra consentirebbe la progressiva familiarizzazione degli operatori con i nuovi modelli, nonché il consolidamento delle prassi per il loro utilizzo.

Inoltre, si vuole portare all'attenzione un ulteriore aspetto riguardante il settore delle **fonderie**. Nel dettaglio, si fa presente che ad oggi, alcune fonderie autorizzate in AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), ricevono e utilizzano **rottami di ferro** all'interno del loro ciclo produttivo. Tali rottami, classificati come rifiuti, possono essere utilizzati nel processo produttivo a seguito dell'invio di una (semplice) comunicazione fatta all'Autorità competente, in virtù di quanto indicato all'interno dell'art. 216, comma 8-*septies*, del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.¹. A questo proposito, si ritiene necessario che nella pianificazione del RENTRI e del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, si tenga conto di questa situazione specifica, premessa dal testo unico ambientale.

In alcuni casi le fonderie interessate, a seguito della comunicazione di cui al comma 8-*septies* (per cui vale il silenzio assenso), non ricevono alcuna risposta da parte dell'Autorità competente e, di conseguenza, all'interno del provvedimento autorizzativo non vi sono riferimenti espliciti a ciò e alle tipologie di rifiuti in ingresso.

Per tale ragione, l'auspicio è che la compilazione del formulario e del registro di carico e scarico da parte degli operatori responsabili della gestione di tali rifiuti non incontri ostacoli o blocchi di sistema, che, di fatto, renderebbero impossibile l'invio dei rottami alle imprese in questione. **Si suggerisce, pertanto, di considerare una modalità alternativa di sicurezza per la loro tracciabilità come, ad esempio, la compilazione cartacea.**

2.3 Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti

Per quanto si è potuto finora analizzare e comprendere, si evidenzia come, utilizzando in via sperimentale il prototipo di sistema informatico di tracciabilità attualmente a disposizione, la semplificazione dell'adempimento, richiesta dalla norma, venga inficiata da alcuni aspetti, già ampiamente segnalati da Confindustria nell'ambito delle consultazioni preliminari all'uscita del decreto. In particolare, restano irrisolte le seguenti criticità:

¹ Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-*sexies* e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.

1. Il sistema informatico è strutturato per essere interoperabile con i **software aziendali, che si presume siano presenti in ogni azienda**. Come più volte segnalato da Confindustria, la presenza di software gestionali non riguarda la totalità delle imprese che saranno obbligate ad utilizzare RENTRI, ma solo una quota residuale (8-10%), ricomprendendo in tale percentuale anche quelle che operano professionalmente (trasportatori e gestori di impianti di trattamento) oltre ai produttori iniziali che si sono dotati di strumenti informatici in ragione della elevata quantità di rifiuti che producono. La maggior parte dei produttori iniziali, oggi, gestisce la tracciabilità dei rifiuti con sistemi cartacei, essendo assolutamente ingiustificato il ricorso all'informatica con l'acquisto di software dedicati quando gli adempimenti per la tracciabilità dei rifiuti che producono sono numericamente limitati (2 o 3 registrazioni/mese o anche meno). Il sistema attualmente delineato, quindi, renderebbe di fatto obbligatorio per tutti l'acquisto e l'utilizzo di un software gestionale dei rifiuti, poiché non sembra sia messo a disposizione dal sistema ministeriale un supporto informatico "di base" (sebbene nelle bozze di manuale operativo che ci sono state sottoposte si parli di non meglio definiti "servizi di supporto" per le imprese non dotate di software gestionale) che consenta alle imprese di poter adempiere agli obblighi di tracciabilità senza dover, fin dal primo momento di decorrenza dell'obbligo, acquistare un software gestionale aziendale che non sarebbe giustificato dall'entità delle movimentazioni da registrare.

Pertanto, riteniamo fondamentale che, in conformità a quanto previsto dall'art. 20, comma 1, del DM 59/2013 e nel documento Modalità Operative – Documento tecnico a supporto dei decreti direttoriali di cui all'art. 21 del Regolamento (vers. 01 del 21/02/23, procedure operative 14 e 15) - venga resa disponibile, tramite il RENTRI, una **funzionalità di base per consentire agli operatori che non dispongono di sistemi gestionali di svolgere le operazioni necessarie ai fini della trasmissione dei dati del registro di carico e scarico al RENTRI** e che, contestualmente, **consenta di assolvere agli obblighi di vidimazione e compilazione del registro e del F.I.R. in forma digitale**. È necessario, inoltre, prevedere un adeguato periodo di sperimentazione di tale applicazione.

Riteniamo infatti che l'informatizzazione dei sistemi aziendali sia un percorso che deve essere accompagnato e facilitato, non imposto attraverso un decreto.

2. Il sistema informatico richiede oggi che i singoli incaricati all'utilizzo del RENTRI accedano, dopo l'autorizzazione del legale rappresentante dell'impresa, con lo **SPID della persona fisica**. Sebbene sia previsto l'utilizzo di uno SPID intestato all'azienda, attualmente questo non è disponibile sul mercato, obbligando, quindi, l'impresa a richiedere ai propri dipendenti di essere disposti all'utilizzo di un sistema di identificazione personale; disponibilità che il dipendente potrebbe anche negare. Anche in questo caso, come più volte segnalato, tale aspetto non rappresenta una semplificazione dell'utilizzo del sistema informatico, ma anzi costituisce un aggravio gestionale che obbliga le imprese a richieste extra contrattuali verso i propri collaboratori, adibiti alla mansione di tenuta delle scritture amministrative per la gestione dei rifiuti. **Rimane quindi aperta la questione dell'identificazione dei singoli incaricati per la quale è necessario trovare una soluzione semplice e priva di impatti sulla gestione del personale delle imprese.**

Preme, infine, richiamare l'attenzione sulla **necessità di prevedere apposite procedure relativamente al settore delle costruzioni, in funzione delle sue specificità**, per evitare di ripetere gli stessi errori già avvenuti in passato con il SISTRI. L'attuale impostazione delineata nel decreto n. 59 sembra infatti riprodurre - nuovamente - un sistema in base al quale le imprese di costruzione saranno costrette a procedere con continue iscrizioni di singoli cantieri, la cui durata potrebbe essere di soli pochi giorni, e a sopportarne tutti i relativi oneri, sia economici che gestionali. Basti pensare alle imprese edili specializzate nelle attività di manutenzione da cui deriva la rimozione di particolari tipologie di rifiuti pericolosi. **Per queste imprese l'obbligo di iscrizione al RENTRI scatterà per ogni singolo cantiere, indipendentemente dal fatto che l'attività posta in essere – e da cui discende l'obbligo di iscrizione - si esaurisca spesso in poche ore.** In tali casi, oltre all'importante aggravio economico posto in capo alle imprese, sorgono altrettanti problemi logistici, legati alla procedura di iscrizione e gestione del sistema stesso, **incompatibili con la realtà dei cantieri edili.**

È evidente che il sistema RENTRI è stato pensato e costruito facendo riferimento ad attività di gestione dei rifiuti "stabili" e stazionarie, condizioni queste che non ricorrono con riferimento ai **cantieri**, per i quali quindi è **essenziale prevedere procedure specifiche, riconoscendo in capo all'impresa la possibilità di iscriversi, laddove obbligata, anche solo la sede legale e non i singoli cantieri.** Una simile previsione, peraltro, non pregiudica in alcun modo la tracciabilità del flusso dei rifiuti, né legittima comportamenti meno virtuosi, **ma ha come obiettivo esclusivamente quello di assicurare un sistema di regole chiare, certe e soprattutto sostenibili.** Paradossalmente, infatti, la situazione oggi delineata sembra addirittura peggiorativa rispetto a quella prevista per il SISTRI.

Il sistema RENTRI non deve rappresentare un passo indietro rispetto al passato, né l'ennesimo irrigidimento del processo di gestione dei rifiuti, ma al contrario deve costituire un'opportunità di crescita e sviluppo nella logica dell'economia circolare.

3. Preliminare sperimentazione

Come detto, l'art. 188-*bis* del d.lgs. n. 152/2006, nella sua formulazione letterale, sembra prevedere che il "*periodo preliminare di sperimentazione*" sia "*garantito*" dal decreto ministeriale d'attuazione. Pertanto, il DM di attuazione dovrebbe "*contenere*" (e regolamentare) detto periodo preliminare anziché essere elaborato "dopo" una discutibile sperimentazione.

Oltre questo aspetto, non meramente formale, è importante evidenziare che la sperimentazione, comunque preliminare all'obbligatorietà del nuovo sistema, è stata prevista proprio per evitare gli errori commessi con il precedente sistema (SISTRI), e, in particolare, l'errore di pensare di costruire un sistema informatico che potesse e dovesse "funzionare per decreto".

Per poter essere effettivamente utilizzabile dalle imprese in modo agevole e senza complicazioni, che nel caso di SISTRI sono risultate insuperabili, il nuovo sistema avrebbe dovuto – o dovrebbe – essere testato, eventualmente modificato per gli aspetti evidenziati come critici durante i test, e, solo dopo un ulteriore test di funzionalità, reso obbligatorio mediante un regolamento chiaro e completo in tutte le sue parti.

Il percorso di sperimentazione (non regolamentato da un DM) è iniziato nel 2021, durante il quale si è provato ad applicare un prototipo di sistema incompleto. È stato comunque possibile rilevare alcune criticità, debitamente segnalate da Confindustria, e, solo per una piccola parte, risolte. Tuttavia, **rimane ancora da testare più del 50% del sistema**, per le parti oggi non ancora disponibili (come, ad esempio, la parte relativa al trasporto intermodale, la parte relativa alla trasmissione dei dati del registro cronologico senza gestionale, la trasmissione del FIR digitale in mobilità, ecc.).

In questo senso, la pubblicazione del dm 59/2023 fa cambiare la prospettiva della sperimentazione finora attuata: non è più la sperimentazione a dare indicazioni su come deve essere il sistema, ma è il decreto a definirne il perimetro, tornando al “funzionamento per decreto” che è stato alla base del fallimento del SISTRI.

Inoltre, la produzione di istruzioni operative e manuali con i decreti direttoriali previsti all’art. 21 del DM 59/2023 fa presagire numerose variazioni con successive modifiche e aggiustamenti, che renderanno confusa la delineazione del sistema che, invece, soprattutto per il fatto che si è voluto esternalizzare il periodo preliminare di sperimentazione, anticipandolo, avrebbe dovuto consentire (se fosse stato compiutamente eseguito) di regolamentare nella sua interezza (con decreto e manuali) tutto il sistema. A questo proposito sarà necessario disporre sul sito del RENTRI di evidenza e traccia delle revisioni delle procedure e dei manuali che si succederanno nel tempo, al fine di consentire agli operatori di dimostrare la loro conformità alle regole vigenti pro tempore.

Il DM 59/2023 non stabilisce le responsabilità da attribuire all’intermediario dei rifiuti, ancorché lo affermi all’art.1 c.1 lett. h; se si intende demandare anche questo aspetto ai decreti direttoriali ciò dovrebbe essere esplicitato.

Infine, non sono trattate nel DM le modalità da adottare in caso di emergenza o in aree prive di copertura di rete, in quanto presumibilmente demandate ai decreti direttoriali; al riguardo si propone di integrare opportunamente l’elenco di cui all’art. 21 comma 1 del DM.

4. Osservazioni di carattere puntuale

Tutto ciò premesso, con il consueto spirito collaborativo, si riportano di seguito delle osservazioni di carattere puntuale, in alcuni punti già anticipate nei paragrafi che precedono, su alcuni aspetti considerati critici del provvedimento, limitatamente a quanto oggi noto e sperimentabile.

- **Articolo 3 (Definizioni)**

Rispetto al testo inviato alla verifica della UE, le definizioni contenute nell’art.3 hanno subito delle modifiche. In particolare, sono state **eliminate** le definizioni relative alle figure del “**rappresentante**” e dell’“**incaricato**” e sono state introdotte le **nuove definizioni** di “**operatore**” (soggetto giuridico iscritto al RENTRI) e di “**utente**” (soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica per effettuare operazioni). A questo proposito, sarebbe opportuno chiarire meglio quali siano le **responsabilità** e il **ruolo** dell’**utente** ed esplicitare se questa figura corrisponde al singolo soggetto che effettuerà materialmente le operazioni di carico e scarico

all'interno del software gestionale aziendale, che a sua volta si interfaccia con il RENTRI, e soprattutto se questo soggetto sarà formalmente identificato dal RENTRI.

Nella fase sperimentale, infatti, era stato indicato che nel RENTRI sarebbero stati identificati esclusivamente i soggetti incaricati di trasmettere i dati e non i singoli "utenti", la cui identificabilità sarebbe stata garantita all'interno dei software aziendali. Risulterebbe invece critico se fossero coinvolti i singoli utenti che operano sul gestionale, dal momento che il numero di risorse aziendali coinvolte diventerebbe molto corposo.

Perplessità sorgono anche con riferimento alla definizione di "**unità locale**", intesa come la sede operativa (es. laboratorio, officina, stabilimento) oppure la sede amministrativa o gestionale (es. ufficio, magazzino, deposito), ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione. **Si tratta quindi di una definizione molto ampia**, il cui intento era presumibilmente quello di ricomprendere al suo interno tutte le possibili differenti casistiche, ma che **rischia di avere forti ripercussioni per il settore delle costruzioni**, come già evidenziato in premessa. In proposito si ribadisce la **necessità di prevedere la possibilità per le imprese di costruzione di iscrivere, laddove sorga l'obbligo, anche solo la sede legale e non i singoli cantieri**.

- **Articolo 4 (Disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico)**

L'articolo 4 riguarda le disposizioni generali relative al registro cronologico di carico e scarico. In particolare, secondo quanto riportato al **comma 3**, è previsto che sino alla data di effettiva iscrizione al RENTRI (a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi come indicato al comma 1, art. 13), i registri di carico e scarico e i formulari dovranno essere tenuti in modalità cartacea, secondo i nuovi formati. A riguardo, sarebbe opportuno specificare che, in tale finestra temporale, **potranno essere utilizzati anche i modelli cartacei esistenti**, già conformi a quelli di cui ai decreti 145 e 148 del 1998, e che dovranno essere utilizzati i nuovi formati qualora sia necessario avviare un nuovo registro/bollettario di formulari, sempre che siano resi disponibili per tempo in modo da consentirne la vidimazione presso le CCIAA/Agenzia delle Entrate.

Inoltre, deve essere regolata la transizione degli attuali registri di carico e scarico e i nuovi modelli: chiusura del registro con calcolo giacenze e riporto delle giacenze nel nuovo registro? Sostituzione del registro attuale con il nuovo in continuità?

Infine, si ritiene necessario un chiarimento anche per quanto riguarda le **tempistiche** entro cui i soggetti che alla data del **15/12/2024 non sono tenuti ad iscriversi al RENTRI** (ma che in base a quanto indicato dal comma 3, lettera a), sino a tale data sono tenuti ad avere il registro in modalità cartacea, mediante la stampa di un formato esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI) dovranno accreditarsi/registrarli al RENTRI.

- **Articolo 5 (Disposizioni generali sul formulario di identificazione del rifiuto)**

In linea generale, gli articoli 5 (*Disposizioni generali sul formulario di identificazione del rifiuto*), 6 (*Formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo*) e 7 (*Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale*) descrivono nel dettaglio le nuove modalità di redazione e gestione del FIR. Tuttavia, non risulta chiaro se si tratta o meno di una conferma del Vi.Vi.Fir attualmente in uso e se le Camere di Commercio lo modificheranno per aderire ai dettami di tali articoli, soluzione fortemente auspicata per le imprese che lo hanno già implementato, o se vi sarà un nuovo strumento.

Inoltre, secondo quanto disposto dal **comma 3** dell'articolo 5, ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, su specifica richiesta del produttore, il formulario può essere compilato a cura del trasportatore. In relazione a questo aspetto sarebbe auspicabile sapere se sarà necessario documentare tale richiesta da parte del produttore e, in tal caso, quale forma di comunicazione sarà richiesta; oppure se non sono previste specifiche e quindi sarà sufficiente un accordo verbale tra le parti.

Infine, si chiede conferma di quanto indicato comma 5 del medesimo articolo, ossia che l'acquisizione da parte del produttore del formulario compilato in tutte le sue parti vale ai fini dell'articolo 188-bis (*Sistema di tracciabilità dei rifiuti*), comma 4, lettera h) (comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti conferiti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento) del d.lgs. 152/2006; oppure se i riferimenti normativi riportati sono stati oggetto di un errore e, pertanto, i riferimenti corretti siano da riferirsi all'articolo 188 (*Responsabilità della gestione dei rifiuti*), comma 4 del medesimo decreto, come indicato all'articolo 7 (*Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale*), comma 7 del D.M. 04/04/2023, n. 59.

- **Articolo 7 (*Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale*)**

Secondo quanto disposto dall'articolo 7, a partire dal 15 dicembre 2025 le imprese tengono il formulario di trasporto rifiuti in formato **digitale**; tale formulario viene aggiornato da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da essi adottati (art.7, comma 3). A questo proposito, non risulta chiaro se, dal momento della decorrenza dell'obbligo (15 dicembre 2025) di invio dei dati del FIR a RENTRI, tutti i produttori di rifiuti pericolosi (oltre a trasportatori e gestori) dovranno necessariamente essere dotati di gestionale per i rifiuti o meno. Anche in questo caso, la bozza di manuale operativo potrebbe prevedere un "servizio di supporto" oggi non sperimentato, che potrebbe supplire alla mancanza di software gestionale per tutte quelle imprese che, pur producendo/trasportando rifiuti pericolosi, hanno poche movimentazioni nel corso dell'anno.

Inoltre, il **comma 4** prevede che, al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il rifiuto sia accompagnato da una **stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto**. A questo proposito preme evidenziare che, nell'ambito del **trasporto intermodale**, in considerazione delle sue complessità operative (ad esempio le limitazioni correlate alla presenza dell'operatore in orario di ufficio, la numerosità delle UTI, ecc.) sarà necessario illustrare nel dettaglio nei successivi decreti direttoriali – anche in considerazione dell'assenza di obbligo di iscrizione al RENTRI del Terminalista - come debbano essere gestiti i FIR cartacei e digitali e, in particolare, da parte del gestore del terminal. Nei terminal con traffici elevati di rifiuti, infatti, il permanere della gestione cartacea dei documenti di trasporto non risolverebbe le problematiche attualmente presenti legate alla gestione documentale; inoltre, nei terminal dovranno essere creati dei gate dedicati, con conseguente

aggravio dei costi gestionali. Rimane da sperimentare la gestione del formulario digitale nel trasporto intermodale. Pertanto, le problematiche segnalate ad oggi, possono rilevare solamente le criticità derivanti dall'esperienza maturata nel tempo per questa tipologia di trasporto, ma non possono dare contezza di eventuali ulteriori problematiche che solo la sperimentazione potrebbe evidenziare.

- **Articolo 8 (Specifiche tecniche)**

Il **comma 3** dell'art. 8 prevede che il formulario venga aggiornato da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto, e che la sottoscrizione del formulario digitale da parte degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto sia effettuata mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica. Tuttavia, ci sono degli aspetti che risultano poco chiari:

- se è esclusa o meno la compilazione del FIR cartaceo nel caso di compilazione del formulario digitale;
- come saranno gestite eventuali correzioni da effettuare immediatamente prima della partenza;
- nel caso di assenza di rete internet lato utente, come si potrà accedere alla documentazione necessaria per garantirne lo svolgimento delle attività di conferimento e trasporto;
- gestione dei "casi d'uso" non codificabili a priori.

- **Articolo 9 (Applicabilità dei nuovi modelli)**

L'articolo 9 prevede che i nuovi modelli di registro di carico e scarico e di formulario dei rifiuti in formato cartaceo siano applicabili a partire dalla prima data di scadenza per l'iscrizione, vale a dire **15 dicembre 2024**. L'articolo 13 (*Tempistiche di iscrizione*), comma 1, lettera a), invece, recita: "*a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18*". Non è chiaro se anche per l'obbligo di utilizzo dei nuovi registri e formulari cartacei valgono, analogamente, i sessanta giorni di "buffer". In ogni caso, si rimanda alla già illustrata proposta di disallineamento delle due date (ad oggi coincidenti) di entrata in vigore dei nuovi modelli di registro e formulario cartacei e obbligo di iscrizione e di utilizzo del sistema informatico da parte dei vari gruppi di imprese.

- **Articolo 12 (Iscrizione al RENTRI)**

L'articolo 12 elenca i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI. Tuttavia, si segnala che l'elenco dei soggetti che vanno dalla lettera a) alla lettera d) si sovrappone in parte all'elenco dei soggetti di cui alla lettera e), che fa riferimento all'art. 189 comma 3 del d.lgs. 152/2006 (art.189, *Catasto dei rifiuti*) creando una potenziale confusione e costringendo il soggetto tenuto a confrontare i decreti. Pertanto, sarebbe opportuno indicare nell'art. 12 un **elenco esplicito dei soggetti obbligati**, magari facendo riferimento semplicemente ai soggetti indicati nell'art. 189 del d.lgs. 152/2006.

Più in generale, quindi, si ritiene necessario definire meglio il **campo di applicazione**, con un'elencazione di dettaglio dei soggetti obbligati. I rimandi contenuti all'articolo 12, infatti, potrebbero creare confusione tra gli operatori; ad esempio, non è chiaro se, nel caso in cui all'interno dei centri di raccolta vengono gestiti rifiuti pericolosi, il centro di raccolta deve essere iscritto o meno al RENTRI, oppure, non è chiaro se, qualora fosse il Comune titolare del registro in qualità di produttore (non di detentore), il Comune stesso debba iscriversi al RENTRI. Tale richiesta risulta necessaria anche in considerazione dell'enorme platea dei soggetti obbligati. Inoltre, sarebbe auspicabile avere la conferma della lettura interpretativa del provvedimento – che si riporta di seguito - per quanto riguarda i **soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione a RENTRI**:

- i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
- i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa (comma 6 art. 190);

E, applicando la lettera e) sono esonerati:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti.

Al **comma 3**, il decreto disciplina il caso in cui si avvii una nuova attività soggetta all'obbligo di iscrizione al RENTRI. In questo caso, secondo quanto disposto al comma 3, l'iscrizione deve essere effettuata *prima di procedere alla prima annotazione* sul registro cronologico di carico e scarico. Tuttavia, **non viene disciplinato il caso in cui l'attività esiste già, ma non è soggetta all'iscrizione al RENTRI** (come, ad esempio, il caso di un'impresa che da 9 dipendenti passa a 11 e produce solo rifiuti non pericolosi). In questi casi, non è chiaro se **l'attività in questione diventa soggetta al RENTRI e, se sì, a partire da quando**, se da quando assume gli ulteriori due dipendenti o dall'anno successivo, dal momento che, secondo quanto disposto dall'art. 13 (*Tempistiche di iscrizione*), comma 3, fa fede il numero dei dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Inoltre, al **comma 7**, è riportato che **la cancellazione dal RENTRI degli operatori iscritti o di una o più unità locale, in ragione del venir meno nell'anno solare precedente dei requisiti che determinano l'obbligo di iscrizione, ha effetto a partire dall'anno solare successivo**. In sintesi, quindi, se non sussistono più i requisiti per essere obbligati al RENTRI, l'impresa può cancellarsi, ma la cancellazione ha effetto a partire dall'anno solare successivo. Tuttavia, **poiché l'iscrizione a RENTRI è sinonimo di obbligo di utilizzo** (vedi articolo 15 *Trasmissione dei dati al sistema informatico RENTRI*, comma 1) **non risulta chiaro se le imprese che effettuano la cancellazione sono obbligate all'utilizzo del RENTRI fino alla fine dell'anno**.

Infine, si evidenzia che, nel caso il legislatore obbligasse anche la figura del **Terminalista** all'iscrizione al RENTRI, gli adempimenti derivanti dalla gestione del registro di carico e scarico

elettronico per ogni UTI (Unità Trasporto Intermodale) in transito comporterebbero pesanti ricadute sull'operatività terminalistica e, di conseguenza, sull'intera filiera del trasporto ferroviario e marittimo.

A questo proposito, si evidenzia che l'art. 12 non contempla tra i soggetti obbligato il Terminalista, che invece è indicato nel nuovo modello di formulario. **Per tale ragione, è indispensabile chiarire a chi spetti la compilazione del registro cronologico RENTRI per ogni UTI (Unità Trasporto Intermodale), in ingresso e in uscita sia lato strada che lato treno/mare.** Inoltre, non è chiaro con quali modalità il Terminalista, non iscritto al RENTRI, possa garantire la progressiva compilazione del FIR digitale e con quali modalità possa firmarlo anche nel caso in cui le informazioni siano inserite da altri soggetti per suo conto (es. trasportatori). E ancora, non è chiara la modalità e con quali strumenti di sottoscrizione elettronica potrà essere effettuata la sottoscrizione del formulario digitale da parte degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, come i Terminalisti o trasportatori, se si tratta della firma elettronica personale o meno.

- **Articolo 13 (Tempistiche di iscrizione)**

Le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 13 individuano le tempistiche di iscrizione per i produttori e i gestori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, senza però fare riferimento a quelli che, tra loro, sono obbligati all'iscrizione al RENTRI di cui all'art. 12. Per tale ragione, si ritiene opportuno che nell'art. 13 si faccia riferimento ai contenuti di cui all'art. 12 (*Iscrizione al RENTRI*).

A questo proposito, si ritiene necessario anche un chiarimento circa la gestione del transitorio tra soggetti che hanno diverse tempistiche di iscrizione al RENTRI (ad esempio un produttore con più di 50 dipendenti che utilizza un trasportatore con meno di 50 dipendenti, o che conferisce in un impianto che ha una diversa tempistica di iscrizione) o con soggetti che non sono obbligati ad iscriversi.

Si ritiene opportuno sostituire le espressioni del tipo “*a decorrere dal diciottesimo mese dall'entrata in vigore*” con l'**esplicitazione di date precise**, onde evitare dubbi interpretativi. Infatti, l'espressione citata può essere intesa anche come “dal primo giorno del diciottesimo mese successivo”, ovvero dopo 17 mesi.

Inoltre, appare preferibile evitare di collocare i 60 giorni del periodo di iscrizione a cavallo tra due anni solari, anche per garantire un trattamento uniforme delle imprese relativamente al contributo; una siffatta finestra conterrebbe un periodo di festività che si coniugherebbe con difficoltà con importanti modifiche dell'operatività e dei sistemi aziendali.

La previsione di un istantaneo passaggio agli adempimenti in modalità digitale dopo che sia avvenuta l'iscrizione può essere critica, considerando che alcuni siti hanno un'operatività molto intensa sui rifiuti (emissione di un FIR anche ogni 10 minuti); infatti, la loro operatività rischierebbe di bloccarsi fino all'avvenuto adeguamento dei sistemi informatici, specie se alcune delle funzionalità del sistema fossero disponibili solo a valle dell'iscrizione. Parimenti, potrebbero esservi difficoltà anche per realtà di minori dimensioni, ma che non possono fruire di supporto tempestivo per l'adeguamento dei propri sistemi. **Al riguardo si propone di consentire in sede di iscrizione di indicare il momento da cui far decorrere l'efficacia dell'iscrizione stessa.**

- **Articolo 15 (Trasmissione dei dati al sistema informatico RENTRI)**

Il **comma 1** dell'articolo 15 prevede che, a decorrere dalla data di iscrizione, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvedono alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico, secondo le modalità di cui all'articolo 21 (*Modalità operative*). La disposizione, quindi, risulta particolarmente critica in quanto **la trasmissione dei dati contenuti nel registro di carico e scarico al RENTRI deve avvenire a partire dalla data stessa dell'iscrizione. Il rischio di difficoltà di allineamento con il RENTRI, come già detto, può causare disfunzioni che non sarebbero gestibili in una previsione di immediato obbligo. Sarebbe necessario prevedere una modalità di transizione al nuovo sistema graduale per un periodo di tempo, come proposto: disallineamento delle date di entrata in vigore dei nuovi modelli di registro di carico e scarico cartacei e di quelle relative agli obblighi di iscrizione al sistema elettronico.**

Inoltre, con riferimento al **comma 3**, si ritiene necessario esplicitare con quale cadenza, a partire dal 15/12/2025, dovrà essere eseguita la comunicazione relativa ai dati dei formulari (di cui al comma 3). In ogni caso, dato il repentino passaggio dalla modalità cartacea attuale a quella digitale del sistema di registrazione e di carico e scarico dei rifiuti per i soggetti obbligati e data la complessità delle **modalità operative** (differenti per i soggetti che non utilizzeranno sistemi gestionali), si propone che la pubblicazione di manuali e/o procedure operative del RENTRI siano distinte per i due casi.

Inoltre, la previsione di trasmettere i dati del FIR al RENTRI da parte del produttore, del trasportatore e del destinatario dei rifiuti pericolosi appare ridondante; infatti, l'XFIR completo contiene anche tutte le sue precedenti revisioni, sottoscritte digitalmente dai diversi soggetti della filiera per le parti di competenza; sarebbe quindi sufficiente che il destinatario lo trasmettesse al RENTRI.

- **Articolo 16 (Sistemi di geolocalizzazione)**

Il **comma 1** dell'articolo 16 prevede che i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscano la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione. A riguardo, si evidenzia come garantire tale obbligo nel caso di trasporto ferroviario e intermodale per le diverse UTI (Unità di Trasporto Intermodali) e per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti in importazione ed esportazione, potrebbe risultare estremamente complesso. Altrettanto complesso potrebbe risultare il dover garantire la tracciabilità con sistemi di geolocalizzazione in caso di trasbordo totale o parziale con frazionamento del carico al momento del cambio di modalità di trasporto come per l'intermodale (ad esempio Nave-Ferro-Gomma).

- **Articolo 17 (Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali)**

Il **comma 1** dell'art. 17 indica che, a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento, la disponibilità di Sistemi di geolocalizzazione cui all'articolo 16 sia un **requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento**. Si ritiene opportuno chiarire se tale obbligo sia applicabile anche ai vettori ferroviari, in considerazione delle criticità correlate alla disponibilità di sistemi di geolocalizzazione

sulle UTI o i locomotori (non dedicati in maniera esclusiva al trasporto di rifiuti) o in caso di trasporto transfrontaliero.

- **Articolo 19 (Utilizzo e accesso ai dati presenti nel RENTRI)**

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 19, si ritiene necessario meglio chiarire se il modello precompilato di cui al comma 3 dell'articolo 19 sarà o meno un sostituto del MUD e se terrà conto delle eventuali variazioni proposte al MUD nei relativi DPCM emessi a cadenza annuale e, pertanto, se, una volta eseguite le eventuali integrazioni, gli obblighi di comunicazione dei rifiuti gestiti – attualmente assolti tramite l'invio del MUD – potranno essere eseguiti ricaricando il modello corretto sul RENTRI e, nel caso in cui non siano necessarie integrazioni, essi possano venire assolti attraverso il RENTRI stesso, mediante una semplice conferma delle informazioni contenute.

Infine, non risulta chiara la tempistica di elaborazione della precompilata rispetto alle scadenze annuali.

- **Articolo 22 (Trasmissione di documentazione prevista da Regolamenti CE)**

L'articolo 22, che disciplina la trasmissione di documentazione prevista da Regolamenti CE, rimanda a successivi decreti l'individuazione delle modalità di gestione della documentazione, delle registrazioni e dell'intermodalità per il **trasporto dei rifiuti transfrontaliero** ex Reg. 1013/06. A tal proposito, è di fondamentale importanza che vengano fornite quanto prima **le specifiche, le modalità e le tempistiche dell'adozione del RENTRI per questa tipologia di trasporto.**

- **Allegato I (Registro cronologico di carico e scarico)**

In generale, come già detto, il format proposto per il Registro cronologico di carico e scarico risulta più complesso rispetto quello attualmente in uso. Tale aspetto sta generando tra gli operatori numerose perplessità. Alcune delle definizioni riportate all'Allegato I, infatti, non risultano sufficientemente chiare e necessitano quindi, di un opportuno chiarimento, come, ad esempio:

- la definizione di “**rettifica**” di cui al punto 6) è un campo inserito per modificare un'operazione già annotata in precedenza;
- la definizione di “**stoccaggio istantaneo**”, di cui al punto 7) non è chiara. Pertanto, si ritiene assolutamente necessaria una precisazione, al fine di evitare errori dovuti all'utilizzo di una terminologia differente rispetto a quella solitamente utilizzata (ad esempio, deposito temporaneo, messa in riserva o deposito preliminare). Sempre in relazione allo “stoccaggio istantaneo”, inoltre, non è chiaro cosa si intenda per “**data di calcolo**”;
- non risulta chiaro il motivo per il quale nel registro è prevista una nuova sezione “esito del conferimento”, con l'indicazione del “peso verificato a destino”;
- Pur ritenendo comprensibile la necessità di distinguere il flusso dei rifiuti urbani dal flusso dei rifiuti speciali, anche in considerazioni delle nuove disposizioni TARI del 2020, si ritengono necessarie delle nuove valutazioni su come poter raccogliere i dati necessari per quanto riguarda la **provenienza** (punto 8);

- per quanto riguarda il “peso da verificare a destino”, non ci sono indicazioni su cosa fare una volta appurato che il peso sia diverso da quello caricato in precedenza;
- infine, non è presente la legenda dei simboli utilizzati.

Più in generale, ribadiamo che il nuovo modello di registro debba rispettare le definizioni della disciplina vigente, senza introdurre ulteriori definizioni (poco chiare) e informazioni superflue.

Le causali previste per le registrazioni non sembrano prevedere una voce “Altro” che invece, come già detto, sarebbe opportuna stante sia la possibilità di situazioni impreviste o nuove, ad esempio a seguito di evoluzioni normative, che necessiteranno di essere gestite col modello (come, ad esempio, il caso di rifiuti abbandonati su proprie aree da ignoti, che talvolta occorre gestire).

Inoltre, con riferimento al Registro cronologico di carico e scarico, una ulteriore criticità riscontrata a livello operativo e che, come tale, a nostro avviso necessita di un chiarimento, riguarda le **modalità di registrazione delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti collocati nel deposito temporaneo e già registrati sul Registro cartaceo di carico e scarico prima dell’iscrizione al RENTRI**. In particolare, si ritiene necessario chiarire se:

1. devono essere registrati sul registro in modalità informatica;
2. lo scarico successivo, relativo a rifiuti presi in carico sul registro cartaceo, deve essere riportato solo sul Registro cronologico informatico o se sono comunque necessarie annotazioni di scarico nel precedente registro cartaceo.

Inoltre, sarebbe opportuno disciplinare le modalità di registrazione delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti collocati nel deposito temporaneo e già registrati sul Registro cartaceo di carico e scarico prima dell’iscrizione al RENTRI nelle seguenti casistiche:

1. cambi di ragione sociale;
2. riclassificazione a seguito di analisi dei rifiuti già caricati in deposito temporaneo o stoccaggio autorizzato.

• **Allegato II (Formulario di identificazione)**

Analogamente a quanto già detto per il registro cronologico di carico e scarico, anche il nuovo modello di formulario di identificazione risulta più complesso rispetto a quello attualmente in uso. Anche in questo caso numerose sono le criticità, come, ad esempio:

- non è presente legenda dei simboli utilizzati;
- non sono previsti spazi per eventuali correzioni prima della partenza;
- non è chiaro dove indicare l’applicazione di esenzioni/disposizioni speciali che esentano dal Regolamento ADR (Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada);
- non è chiaro dove riportare la “dicitura” prevista ai sensi del Regolamento ADR (Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada);
- lo spazio per numerosi campi appare esiguo, anche per la presenza di numerosi cambi per la gestione di casistiche meno frequenti, che sarebbe opportuno spostare in un allegato ad hoc;

- per quanto riguarda la **micro-raccolta**, non è chiaro come l'allegato specifico possa essere utilizzato, in quanto non ha nessun riferimento al rifiuto prodotto da ciascun produttore.

Infine, con riferimento alle analisi/**rapporti di prova**, come già detto, si evidenzia che questi non hanno una scadenza e che le analisi sui rifiuti solitamente vengono rinnovate per il rispetto delle prescrizioni presenti nelle autorizzazioni degli impianti di destinazione. Inoltre, ciò che caratterizza il rifiuto trasportato è il giudizio di classificazione. Per tale ragione, si ritiene che il riferimento presente sul modello del formulario relativo alle analisi/rapporti di prova debba essere eliminato.

5. Proposte

Alla luce delle criticità riscontrate e sin qui esposte, si riportano di seguito alcuni suggerimenti e proposte per consentire un più semplice utilizzo dello strumento RENTRI, al fine di ottimizzare l'efficienza e massimizzare i risultati.

1. Si suggerisce di prevedere la possibilità di consentire iscrizioni multiple al RENTRI per la stessa Società per Unità Produttive con differenti Rappresentanti Legali sulla base della complessità, delle dimensioni e dell'assetto delle Responsabilità individuate.
2. È raccomandabile che siano disponibili Tutorial e un ambiente demo per il RENTRI che permettano alle aziende di simulare / sperimentare direttamente tutte le operazioni stabilite per la gestione del sistema, in assenza di interoperabilità;
3. Consentire alle imprese di procedere con l'iscrizione al RENTRI e di poter utilizzare il Sistema per effettuare le registrazioni dopo un lasso di tempo ragionevole e utile all'Impresa per organizzarsi e acquisire competenza (es. 3 mesi);
4. Consentire alle imprese di costruzione di iscrivere, laddove sussista l'obbligo, la sede legale e non i singoli cantieri.
5. Consentire agli utenti di disporre del Modello MUD precompilato (comma 3 art. 19) con congruo anticipo, rispetto alla scadenza, al fine di permettere all'impresa di effettuare eventuali integrazioni;
6. Sospendere le sanzioni previste dal D. Lgs.152/06 per un appropriato periodo (es. 3-6 mesi), al fine di garantire ai soggetti obbligati una congrua tempistica per adeguarsi alle novità.
7. Si chiede che il RENTRI possa consentire l'accesso e la consultazione ai Committenti/Stazioni Appaltanti delle informazioni (FIR) ivi contenute di pertinenza degli Appaltatori (produttori del rifiuto) al fine di accertare il corretto conferimento dei rifiuti senza la necessità di coinvolgere direttamente quest'ultimi soggetti.

8. Con riferimento alle già citate criticità applicative derivanti dalla **data di decorrenza dell'obbligo di utilizzo dei nuovi modelli di registro e formulario**, si propone di stabilire un **disallineamento delle due date di applicazione**, prevedendo
9. le seguenti decorrenze:
 - > **15 dicembre 2024**: applicazione dell'obbligo di iscrizione (e utilizzo) al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti per il primo gruppo di imprese, mantenendo invariata la modulistica dei registri e formulari attualmente utilizzata, dando così modo alle software house di attivare l'interoperabilità nei mesi precedenti alla decorrenza dell'obbligo senza alcun blocco operativo nella logistica della gestione;
 - > **dal 15 dicembre 2024 termine della finestra di iscrizione del terzo gruppo di soggetti obbligati (13 febbraio 2026)**: utilizzo dei modelli cartacei di registri e formulari sia secondo la modulistica prevista dai DM nn. 145 e 148 del 1998, sia secondo quella del nuovo dm 59/2023, auspicabilmente rivista in ottica di semplificazione come già più sopra declinato.
10. Si propone di sostituire le espressioni del tipo "a decorrere dal diciottesimo mese dall'entrata in vigore" con l'esplicitazione di date precise, onde evitare dubbi interpretativi.
11. Si propone di rivedere le date, al fine di evitare di collocare i 60 giorni del periodo di iscrizione a cavallo tra due anni solari, anche per garantire un trattamento uniforme delle imprese relativamente al contributo.
12. Per i rifiuti pericolosi derivanti da cantieri, si propone di prevedere la possibilità di predisporre un unico registro (registro cantieri) dove annotare i rifiuti pericolosi ivi prodotti indicando l'indirizzo del cantiere, senza dover aprire (e chiudere) un nuovo registro ogni volta che si attiva un cantiere;
13. Per le attività di manutenzione, si propone di prevedere che nel registro della sede operativa o legale possano essere riportati tutti i rifiuti pericolosi prodotti dalle attività di manutenzione;
14. Si propone di consentire in sede di iscrizione di indicare il momento da cui far decorrere l'efficacia dell'iscrizione stessa, così da disporre del tempo necessario per adeguare i sistemi informatici.

Infine, per quanto riguarda i trasporti transfrontalieri, poiché è in atto la revisione/discussione in commissione europea del Reg. 1013/06, che prevede anche la digitalizzazione delle informazioni, sarebbe opportuno che la gestione della documentazione prevista dal RENTRI fosse coerente con quella prevista dalla normativa unionale, sia per il trasporto nazionale che transfrontaliero.